

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 24 luglio 2018, n. 40

Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005.

(GU n.9 del 2-3-2019)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  
della Regione Toscana n. 33 del 1° agosto 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:  
(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Considerato quanto segue:

1. Il decreto legislativo n. 171/2016 riforma profondamente le procedure di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, direttore generale, direttore sanitario, amministrativo e dei servizi sociali, limitandone la caratterizzazione fiduciaria originariamente prevista dal decreto legislativo n. 502/1992, con l'introduzione di meccanismi selettivi di tipo concorsuale;

2. E' necessario, pertanto, modificare le norme del capo II del titolo IV della legge regionale n. 40/2005, che disciplinano la nomina e la revoca dei direttori generali, nonche' quelle sui requisiti e gli elenchi dei direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali;

3. E' necessario procedere alla revisione delle disposizioni inerenti alla programmazione di area vasta al fine di provvedere ad una ulteriore valorizzazione della stessa, anche attraverso una sempre maggiore sinergia con la programmazione strategica di livello regionale;

4. E' ritenuto pertanto opportuno superare la figura del direttore per la programmazione di area vasta, rafforzando la valenza regionale di tale programmazione e demandando lo svolgimento delle relative attivita' al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;

5. L'intervento di cui alla presente legge garantisce a livello regionale un diretto presidio e monitoraggio della programmazione di area vasta, nonche' la piena conformita' della stessa con il piano sanitario e sociale integrato regionale e con i conseguenti atti di indirizzo, comportando contestualmente anche una ottimizzazione delle

risorse impiegate;

6. In coerenza con la legge regionale n. 5/2008 e' opportuno, altresì, prevedere che gli organismi sanitari aventi una durata corrispondente alla legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo consiglio regionale;

Approva la presente legge:

#### Art. 1

La programmazione di area vasta. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e' sostituito dal seguente:

«1. La Regione garantisce e sovrintende all'attuazione della programmazione strategica regionale attraverso la programmazione di area vasta ed i relativi piani di area vasta.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente:

«1-bis. La programmazione di area vasta e' demandata al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.».

#### Art. 2

Direttore per la programmazione di area vasta. Abrogazione dell'art. 9-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 9-bis della legge regionale n. 40/2005 e' abrogato.

#### Art. 3

Funzioni della programmazione di area vasta. Sostituzione dell'art. 9-ter della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 9-ter della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9-ter (Funzioni della programmazione di area vasta). - 1. Il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, per l'esercizio della programmazione di area vasta, espleta le seguenti funzioni:

a) predisposizione, in attuazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, in conformita' alle direttive impartite dalla Giunta regionale e coadiuvato dal comitato tecnico di cui al comma 2, della proposta del piano di area vasta, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci e con il rettore dell'universita';

b) individuazione, sulla base delle proposte dei dipartimenti interaziendali di area vasta, del fabbisogno formativo e di sviluppo delle competenze;

c) monitoraggio e controllo, anche in corso d'anno, circa le iniziative assunte dalle aziende sanitarie in attuazione della programmazione di area vasta;

d) elaborazione della relazione annuale sullo stato di attuazione dei piani di area vasta. La relazione e' approvata con deliberazione della Giunta regionale ed e' trasmessa, entro trenta giorni, alla commissione consiliare competente.

2. Presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e' costituito un comitato tecnico per ciascuna area vasta, che coadiuva il direttore della medesima direzione in merito alla programmazione di area vasta e, in particolare, per quanto attiene all'elaborazione della proposta di piano di area vasta di cui all'art. 23-bis. Il comitato e' composto dai direttori generali delle aziende sanitarie e dal direttore generale dell'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR), nonche', per le rispettive

funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO).

3. In merito alla programmazione di area vasta, il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute si avvale di un nucleo tecnico per le attività di supporto alla programmazione, per le attività di verifica e monitoraggio e per le attività tecnico amministrative. Il nucleo tecnico è composto da personale, anche di qualifica dirigenziale, interno alla direzione regionale competente o alle aziende o enti del servizio sanitario regionale ed opera presso la direzione regionale.

4. La partecipazione agli organismi di cui ai commi 2 e 3 è a titolo gratuito.».

#### Art. 4

Comitato regionale di coordinamento delle programmazioni di area vasta. Modifiche all'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 le parole: «delle attività dei direttori per la programmazione di area vasta» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, che lo presiede, e dai direttori generali delle aziende sanitarie, dal direttore generale dell'ESTAR, nonché, per le rispettive funzioni di valenza regionale, dal direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dal direttore generale della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio e dal direttore generale dell'ISPRO.».

3. Il comma 3 dell'art. 9-quater della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

#### Art. 5

Dipartimenti interaziendali di area vasta. Modifiche all'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) fornisce al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute contributi per il monitoraggio delle iniziative assunte dalle aziende in attuazione della programmazione di area vasta».

2. Il comma 4 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Il Dipartimento interaziendale di area vasta è dotato di un'assemblea, composta dai direttori dei dipartimenti afferenti ai percorsi clinico assistenziali concernenti il Dipartimento interaziendale interessato.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-bis. L'assemblea, di cui al comma 4, può svolgere la propria attività attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, cui possono partecipare referenti professionali delle unità operative di cui al comma 2, referenti dei dipartimenti delle professioni di cui all'art. 69-quinquies, i responsabili di branca della specialistica convenzionata afferenti a quel Dipartimento, rappresentanti del Dipartimento della medicina generale.».

4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«4-ter. Il Dipartimento interaziendale di area vasta è coordinato da uno dei membri dell'assemblea, individuato dal direttore della

direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, su proposta dell'assemblea stessa.».

5. Dopo il comma 4-ter dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente:

«4-quater. I coordinatori dei diversi dipartimenti interaziendali di area vasta sono individuati secondo le modalita' di cui al comma precedente, garantendo, in ogni caso, un criterio di proporzionalita' fra il personale delle aziende unite sanitarie locali, il personale delle aziende ospedaliero-universitarie e la componente universitaria, sulla base di parametri definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.».

6. Al comma 6 dell'art. 9-quinquies della legge regionale n. 40/2005, le parole: «su proposta dei direttori per la programmazione di area vasta», sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute,».

#### Art. 6

Regione. Modifiche all'art. 10  
della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 4-sexies dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«4-sexies. La commissione di cui al comma 4-quinquies e' composta:

a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;

b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di tecnologie sanitarie;

c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di politiche del farmaco;

d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;

e) dal direttore dell'ESTAR o suo delegato.».

#### Art. 7

Conferenza regionale dei sindaci. Modifiche  
all'art. 11 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«c) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato.».

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 40/2005 e' inserita la seguente:

«b-bis) esprime parere nei casi di decadenza o revoca del direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria ai sensi dell'art. 39, comma 4;».

#### Art. 8

Conferenza aziendale dei sindaci. Modifiche  
all'art. 12 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «il direttore per la programmazione di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato».

#### Art. 9

Universita'. Modifiche all'art. 13  
della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «la commissione e' formata dai direttori per la

programmazione di area vasta, da rappresentanti della Regione, delle universita' e delle aziende interessate;» sono sostituite dalle seguenti: «la commissione e' formata dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato e da ulteriori rappresentanti della Regione, nonche' da rappresentanti delle universita' e delle aziende interessate;».

#### Art. 10

Comitato di partecipazione di zona-distretto e altre forme partecipative. Modifiche all'art. 16-quater della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 11 dell'art. 16-quater della legge regionale n. 40/2005 le parole: «nonche' del direttore della programmazione di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato,».

#### Art. 11

Piano di area vasta. Modifiche all'art. 23-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 3 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«3. Il piano di area vasta e' proposto, in conformita' con il piano sanitario e sociale integrato regionale, dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute coadiuvato dal comitato tecnico di cui all'art. 9-ter, comma 2, previa intesa con la conferenza aziendale dei sindaci ed il rettore dell'universita' per quanto di competenza.

2. Il comma 4 dell'art. 23-bis della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«4. Il piano di area vasta e' approvato con deliberazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro quaranta giorni dal ricevimento.».

#### Art. 12

Rete pediatrica e ruolo dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer. Modifiche all'art. 33-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 33-bis della legge regionale n. 40/2005 le parole: «con i direttori per la programmazione di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «con il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute per quanto attiene alla programmazione di area vasta».

#### Art. 13

Nomina e rapporto di lavoro del direttore generale. Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalita' previste dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalita' di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonche' le modalita' e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.».

2. Il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 e'

sostituito dal seguente:

«2. Il direttore generale e' nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi del comma 1:

a) per le aziende unita' sanitarie locali, previo confronto con la Conferenza aziendale dei sindaci;

b) per le aziende ospedaliero-universitarie, di intesa con il rettore dell'universita' interessata.».

3. Il comma 6 dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«6. Il Presidente della Giunta regionale, prima della scadenza del termine del contratto, puo' prorogare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, il contratto in scadenza.».

4. Il comma 6-bis dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«6-bis. Durante la pendenza del contratto il Presidente della Giunta regionale puo', per motivate esigenze organizzative e gestionali, nominare, ad invarianza di retribuzione, il direttore generale presso altra azienda o ente del servizio sanitario regionale, per la residua durata del contratto. Nulla e' comunque dovuto al direttore generale, a titolo di indennizzo, a fronte di tale mobilita'. La disposizione si applica ai direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, anche con rapporto in essere, in conformita' a quanto previsto nei contratti vigenti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale di azienda sanitaria. L'incarico di direttore di azienda sanitaria o ente del servizio sanitario regionale e' comunque subordinato al rispetto delle modalita' procedurali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 171/2016.».

5. Il comma 7-ter dell'art. 37 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«7-ter. Non e' consentita la nomina a direttore generale per piu' di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale.».

#### Art. 14

Cause di decadenza e revoca del direttore generale. Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005, dopo le parole: «agli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato» sono inserite le seguenti: «e all'art. 2 del decreto legislativo 171/2016».

2. Il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«4. Nei casi di decadenza o revoca, sono preventivamente acquisiti per il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale il parere della conferenza aziendale dei sindaci e, per il direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria, l'intesa con il rettore dell'universita' interessata, nonche' il parere della conferenza regionale dei sindaci, salvo nei casi di cui al comma 2 e all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 171/2016.».

3. La lettera a) del comma 9-bis dell'art. 39 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«a) e' scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;».

#### Art. 15

Il direttore sanitario, il direttore amministrativo ed il direttore dei servizi sociali. Modifiche all'art. 40 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 12 dell'art. 40 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«12. Non e' consentita la nomina a direttore amministrativo o a direttore sanitario o a direttore dei servizi sociali per piu' di due mandati consecutivi presso la medesima azienda sanitaria o presso il medesimo ente del servizio sanitario regionale.».

#### Art. 16

Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle societa' della salute e direttore delle zone-distretto. Sostituzione dell'art. 40-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 40-bis della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

«Art. 40-bis (Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle societa' della salute e a direttore delle zone-distretto). - 1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a:

a) direttore amministrativo delle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

b) direttore sanitario delle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

c) direttore dei servizi sociali delle aziende unita' sanitarie locali;

d) direttore delle societa' della salute e direttore delle zone-distretto.

2. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 per gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali e con le procedure di cui al comma 4 per gli aspiranti direttori delle societa' della salute e delle zone-distretto.

3. Gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali presentano domanda con le modalita' definite in apposito avviso pubblico indetto dalla competente struttura della Giunta regionale che accerta la regolarita' formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3-bis del decreto delegato, all'art. 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e all'art. 40, comma 5. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016 costituita con le modalita' definite dalla Giunta regionale. La commissione procede alla selezione per titoli e colloquio secondo quanto previsto dal medesimo art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016.

4. Fatta salva la facolta' della Giunta regionale di indire comunque un avviso, gli aspiranti direttori delle societa' della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, allegando il curriculum vitae, i titoli scientifici e professionali ed eventuali pubblicazioni dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. La competente struttura della Giunta regionale accerta la regolarita' formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 64-bis e 71-novies.

5. Le istruttorie di cui ai commi 3 e 4 non possono superare

novanta giorni dalla ricezione delle domande. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4 gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto sono iscritti nell'elenco di cui al comma 1, lettera d).

6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1 e i relativi curricula.».

#### Art. 17

Ufficio di coordinamento. Modifiche  
all'art. 49-quinquies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 49-quinquies della legge regionale n. 40/2005 e' abrogata.

#### Art. 18

Comitato tecnico scientifico. Modifiche  
all'art. 49-sexies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 49-sexies della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«d) i componenti dell'Ufficio di coordinamento, di cui all'art. 49-quinquies, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h) ed i);».

#### Art. 19

Conferenza regionale permanente. Modifiche  
all'art. 76-septies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 76-septies della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«b) il direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;».

#### Art. 20

Comitati di coordinamento per il trasporto sanitario di emergenza urgenza. Modifiche all'art. 76-octies della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera a bis) del comma 1 dell'art. 76-octies della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«a bis) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato;».

#### Art. 21

Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Modifiche all'art. 101-bis della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 101-bis della legge regionale n. 40/2005 e' sostituita dalla seguente:

«a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell'azienda sanitaria che per prima ha richiesto l'espletamento del concorso.».

#### Art. 22

Direttore amministrativo. Modifiche



all'art. 106 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 106 della legge regionale n. 40/2005 sono aggiunte le parole: «e all'art. 40-bis.».

#### Art. 23

Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali. Inserimento dell'art. 142-decies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 142-novies della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 142-decies (Disposizione transitoria relativa agli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali). - 1. Fino alla costituzione degli elenchi degli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016 in conformita' all'accordo ivi previsto, si applicano le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.».

#### Art. 24

Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta. Inserimento dell'art. 142-undecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 142-decies della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 142 undecies (Disposizioni transitorie relative alla programmazione di area vasta). - 1. Le disposizioni inerenti alla riorganizzazione della programmazione di area vasta introdotte dalla legge regionale 24 luglio 2018, n. 40 (Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla legge regionale n. 40/2005), sono efficaci a decorrere dalla cessazione di tutti gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta in svolgimento all'entrata in vigore del presente articolo.

2. Nelle more dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, gli incarichi di direttore per la programmazione di area vasta cessati non sono riattribuiti e lo svolgimento ordinario delle relative funzioni e' assunto dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.».

#### Art. 25

Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta. Inserimento dell'art. 142-duodecies nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 142-undecies della legge regionale n. 40/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 142 duodecies (Disposizioni transitorie relative al nucleo tecnico a supporto della programmazione di area vasta). - 1. Fino alla costituzione del nucleo tecnico di cui all'art. 9-ter, comma 3, continua ad operare il nucleo tecnico gia' costituito alla data di entrata in vigore del presente articolo.».

#### Art. 26

Nomina degli organismi regionali. Modifiche all'art. 143-bis della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 143-bis della legge regionale n.

40/2005 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli organismi di cui al comma 1, per i quali sia prevista, per legge o in via amministrativa, una durata coincidente con quella della legislatura regionale, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale.».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 143-bis della legge regionale n. 40/2005 e' aggiunto il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche agli organismi per i quali non e' previsto alcun termine di scadenza.».

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 24 luglio 2018

ROSSI

(Omissis).